

Regolamento per l'ammissione e l'immatricolazione ai percorsi di studio Bachelor e Master di:

Unitelematica Leonardo da Vinci



Approvato dal Presidente del Consiglio di Unitelematica Leonardo da Vinci il 13 gennaio 2023

Art. 1 Campo di applicazione

- 1.1 Questo regolamento concerne la procedura d'ammissione e l'immatricolazione ai percorsi di studio Bachelor e Master offerti presso i Dipartimenti di Unitelematica Leonardo da Vinci (UNI LDV) e presso tutti i dipartimenti nei vari ambiti di studio dei percorsi erogati da UNI LDV.
- 1.2 In difetto di regolamenti specifici, questo regolamento si applica anche ai percorsi Bachelor o Master offerti in collaborazione tra Dipartimenti e/o Scuole affiliate UNI LDV.
- 1.3 In difetto di regolamenti propri delle Scuole affiliate, il presente regolamento si applica anche ai percorsi Bachelor e Master delle Scuole affiliate della UNI LDV. In tal caso, nel proseguo del presente regolamento, ogni riferimento al "Dipartimento" è da intendersi come applicabile anche alla Scuola affiliata.
- 1.4 In difetto di regolamenti specifici, il presente regolamento si applica anche ai percorsi di studio Bachelor o Master offerti in collaborazione con altre Scuole universitarie o Istituti accademici, nella misura in cui l'organo competente per l'ammissione e l'iscrizione al percorso formativo appartenga alla UNI LDV.
- 1.5 Questo regolamento si applica:
 - a) ai candidati che hanno inoltrato la domanda di ammissione ai percorsi di studio Bachelor o Master;
 - b) agli studenti che seguono i percorsi di studio Bachelor o Master;
 - c) agli studenti che richiedono una riammissione a un percorso di studio Bachelor o Master;
 - d) agli uditori che intendono seguire selettivamente alcuni moduli o corsi previsti dal programma di studio Bachelor o Master, senza mirare alla loro certificazione;
 - e) agli studenti ospiti che svolgono una parte dei loro studi alla UNI LDV (studenti in mobilità).
- 1.6 Ogni Dipartimento, di Veterinaria, Giurisprudenza, Medicina Salute e Sport di UNI LDV, emana Direttive di applicazione ed eventuali disposizioni aggiuntive a titolo di complemento del presente regolamento. Le Direttive di applicazione definiscono condizioni proprie dei percorsi di studio gestiti dal singolo Dipartimento.
- 1.7 Le Direttive di applicazione dipartimentali sono approvate dalla Direzione della Formazione di base UNI LDV, che ne verifica la conformità alle altre normative di riferimento.
- 1.8 Il genere maschile è usato per designare persone, denominazioni professionali e funzioni, indipendentemente dal genere.

Art. 2 Ammissione

2.1 Requisiti

- 2.1.1 Le ammissioni alla UNI LDV sono disciplinate dalla Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU), dall'Ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU), dall'Ordinanza del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) concernente l'ammissione a cicli di studio delle scuole universitarie professionali con pratica integrata, dal Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi d'insegnamento per il livello elementare, il livello secondario I e per le scuole di maturità emanato dalla Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) e dall'Accordo intercantonale sulle scuole universitarie professionali (ASUP).
- 2.1.2 I Dipartimenti possono prevedere, all'interno delle loro Direttive di applicazione ed in eventuali disposizioni integrative ulteriori condizioni d'ammissione specifiche per i corsi di laurea di loro competenza.

- 2.1.3 L'ammissione non è di regola concessa a candidati che nei 5 anni precedenti sono stati esclusi da un percorso formativo appartenente allo stesso ramo di studi (in base alla classificazione ufficiale dell'UST¹), di una Scuola Universitaria Professionale (SUP) o di un'Alta Scuola Pedagogica (ASP). È considerato esclusione anche il caso dello studente che non è riuscito a portare a termine la formazione entro i limiti massimi. Tuttavia, sarà esaminata con attenzione ogni candidatura presentata, e valutato ogni singolo caso.
- 2.1.4 L'ammissione di uditori e di studenti in mobilità è regolata dal singolo Dipartimento.

Art. 3 Procedura

3.1 Lo svolgimento delle procedure di ammissione avviene nel rispetto dei principi enunciati nel patto formativo UNI LDV. È compito di tutti i candidati e gli studenti prenderne visione e osservarne le disposizioni.

3.2 Domanda di ammissione

- 3.2.1 La domanda di ammissione deve essere inoltrata entro i termini fissati e pubblicati annualmente sul sito www.unitelematicadavinci.ch. Laddove è prevista la possibilità di inoltrare domande di ammissione dopo il termine indicato, queste possono essere valutate e accettate in funzione della residua disponibilità di posti.
- 3.2.2 La domanda di ammissione può essere inoltrata esclusivamente online tramite il sito www.unitelematicadavinci.ch, previo pagamento della retta indicata all'art. 4.1.
- 3.2.3 In considerazione del numero limitato di posti disponibili per alcuni corsi di laurea, in aggiunta all'adempimento dei requisiti d'ammissione, il Dipartimento di riferimento può prevedere l'obbligo di sostenere un esame di graduatoria e/o eventuali esami complementari.
- 3.2.4 I Dipartimenti possono adottare differenti modalità procedurali per il trattamento delle domande di ammissione e relativa comunicazione, segnatamente anche la modalità elettronica.

3.3 Segnalazione in caso di bisogni formativi speciali

- 3.3.1 I candidati con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento tali da influenzare significativamente il regolare svolgimento della loro formazione, sono invitati a darne informazione già nell'ambito della procedura di ammissione.
- 3.3.2 La Direzione si riserva la facoltà di richiedere al candidato un certificato che ne precisi le ricadute sul piano della formazione e le misure dispensative o compensative messe in atto in precedenza e/o eventualmente che il candidato si sottoponga a una valutazione specialistica, affinché venga comprovata la necessità di misure di sostegno. In assenza di tale informazione da parte del candidato, rispettivamente nel caso in cui il medesimo non dovesse produrre tale certificato o non dovesse sottoporsi alla valutazione specialistica eventualmente richiesta, nessuna misura verrà messa in atto.

3.4 Immatricolazione

- 3.4.1 I candidati, la cui domanda di ammissione è stata formalmente accettata e che hanno superato eventuali esami di graduatoria e/o esami complementari, ricevono le indicazioni necessarie per completare l'iscrizione e per ottenere l'immatricolazione. L'iscrizione può essere completata esclusivamente online, tramite il Portale studenti UNI LDV.

¹ <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bildung-wissenschaft/nomenklaturen/fkatfh.assetdetail.12247782.html>

3.4.2 La documentazione necessaria per l'immatricolazione deve essere compilata, firmata, e inoltrata entro i termini stabiliti seguendo le indicazioni fornite tramite il Portale studenti UNI LDV. In difetto di ciò il candidato viene considerato come rinunciatario.

Art. 4 Tasse e Rette

4.1 Tassa per la domanda di ammissione e/o riammissione

4.1.1 Contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione e/o di riammissione entro i termini di iscrizione comunicati sul sito www.unitelematicadavinci.ch è richiesto il versamento, in modalità on-line, di una tassa di CHF 200.-. Detto pagamento è condizione indispensabile per completare e formalizzare la domanda di ammissione.

4.1.2 Per i corsi di laurea che lo consentono, è possibile presentare una domanda di ammissione dopo i termini di iscrizione comunicati sul sito www.unitelematicadavinci.ch. Per queste domande di ammissione la tassa richiesta è di CHF 500.-.

4.1.3 La tassa dovuta per la domanda di ammissione a più corsi di laurea dello stesso anno accademico ammonta complessivamente a CHF 600.-.

4.1.4 La tassa è dovuta anche da diplomati Bachelor UNI LDV che presentano una domanda di ammissione a un percorso di studio Master.

4.1.5 La tassa per la domanda di ammissione non è in alcun caso rimborsabile, né deducibile dalla tassa semestrale. In caso di mancato pagamento, la domanda di ammissione non sarà valutata.

4.1.6 I percorsi di studi negli ambiti legati a Veterinaria, Giurisprudenza, Medicina Salute e Sport, di UNI LDV, può prevedere importi diversi per la domanda di ammissione ai propri percorsi formativi.

4.2. Tassa semestrale e contributo ai costi per la didattica

4.2.1 La retta annuale (per annuale si intende 365 giorni dal momento della iscrizione) ammonta a CHF 2'500. Per la determinazione della retta annuale dovuta durante l'intero percorso di studio fa stato la situazione dichiarata e documentata dallo studente al momento dell'iscrizione. Tuttavia, possono prevedere differenti prezzi, previ accordi con enti o persone che corrispondano a requisiti speciali. Le rette annuali potrebbero cambiare a seconda di offerte promozionali proposte dall'ateneo.

4.2.2 Gli ambiti legati a Veterinaria, Giurisprudenza, Medicina Salute e Sport di UNI LDV, possono prevedere un importo diverso per la retta annuale. Tuttavia, anche altri corsi potrebbero avere pressì diversi. E' possibile consultare i pressì sul sito www.unitelematicadavinci.ch.

4.2.3 I Dipartimenti determinano in aggiunta il contributo dovuto dallo studente ai costi per la didattica, la retta (materiale scolastico, oneri per visite e altro), che viene di regola riscosso con la tassa annuale.

4.2.4 Il Dipartimento, considerata la situazione personale dello studente, può concedere delle dilazioni rispetto ai termini di pagamento della tassa e del contributo alla didattica (retta).

4.2.5 La tassa annuale è dovuta integralmente, anche in caso di ripetizione, abbandono o esclusione dagli studi. Il Dipartimento decide in merito all'obbligatorietà del pagamento dei contributi ai costi per la didattica.

4.2.6 Lo studente ha diritto al rimborso della tassa annuale o retta già versata unicamente nei casi seguenti:

- lo studente notifica il ritiro dell'iscrizione entro i termini e secondo le modalità previste dal Dipartimento (art. 6.1);
- lo studente viene informato della sua esclusione per il quale ha già versato la tassa.

4.3 Mora nel pagamento della tassa semestrale e del contributo ai costi per la didattica (retta)

- 4.3.1 Il proseguimento degli studi è sospeso per lo studente che si trova in mora con i pagamenti, fino al momento in cui gli stessi saranno stati corrisposti.
- 4.3.2 Allo studente moroso viene sospeso l'utilizzo dell'account UNI LDV e della sua piattaforma di studi. Non vengono certificati crediti, né rilasciati attestati e/o diplomi.
- 4.3.3 La tassa annuale e il contributo ai costi per la didattica (retta) devono essere corrisposti entro il termine impartito dal Dipartimento. Il mancato pagamento entro la scadenza indicata nella comminatoria comporta l'esclusione d'ufficio dagli studi.

Art. 5 Congedi

- 5.1 Per comprovate ragioni di lavoro, di salute o familiari, per obblighi militari, o altro, il Dipartimento può concedere agli studenti che ne fanno richiesta un congedo dagli studi. Gli studenti in congedo restano immatricolati e versano una tassa semestrale di CHF 50 (valgono i sei successivi alla immatricolazione, e di sei mesi in sei). Essi non possono sostenere le prove di certificazione.
- 5.2 La procedura per la richiesta di congedo viene definita nelle Direttive di applicazione dipartimentali. Le richieste di congedo devono pervenire al Dipartimento al più tardi un mese dal momento per il quale si richiede il congedo. Fanno eccezione le fattispecie regolate all'art. 5.8.
- 5.3 La durata del congedo coincide con le date di inizio e di fine del semestre. La durata minima di un congedo è di un semestre. La durata massima consecutiva del congedo è di 2 semestri e la durata massima cumulativa del congedo sull'arco della formazione è di 4 semestri.
- 5.4 Di regola non sono concessi congedi per il primo semestre di formazione.
- 5.5 Se la durata massima cumulativa del congedo viene superata oppure se lo studente non dà seguito entro trenta (30) giorni alla richiesta di informazione del Dipartimento in merito alla ripresa degli studi, lo studente sarà escluso d'ufficio dalla formazione.
- 5.6 I semestri di congedo non sono computati ai fini della determinazione del numero massimo di semestri ammessi per conseguire i crediti previsti dalla formazione. Sono fatte salve le diverse disposizioni in merito al congedo adottate dai singoli Dipartimenti.
- 5.7 La frequenza di altre Scuole per conseguire crediti riconosciuti dalla UNI LDV non è considerata congedo.
- 5.8 Nel caso di studenti con esigenze particolari e documentate (p.es. a seguito di infortunio), la Direzione di Dipartimento può derogare da queste disposizioni, in particolare in relazione alla tassa, ai termini di inoltro della richiesta e alle prove di certificazione.

Art. 6 Ritiro dell'iscrizione e abbandono degli studi

6.1 Ritiro dell'iscrizione

- 6.1.1 Con il ritiro dell'iscrizione lo studente rinuncia a frequentare il percorso formativo. Il ritiro va comunicato mediante notifica scritta alla Direzione del Dipartimento, entro e non oltre i 14 giorni dalla data del pagamento effettuato. Nel rispetto di questo termine ultimo, i Dipartimenti possono definire, nelle loro Direttive di applicazione, termini e modalità di notifica specifici.
- 6.1.2 Lo studente che notifica il suo ritiro nella forma ed entro i termini previsti all'art. 6.1.1, ha diritto alla restituzione della tassa e dei contributi per la didattica già versati (retta)

6.1.3 Nel caso in cui la notifica di ritiro dell'iscrizione avvenisse dopo il termine previsto, lo studente non ha diritto al rimborso della tassa annuale ed/o retta/e, anche se parziale versata.

6.2 Abbandono degli studi

6.2.1 L'abbandono degli studi equivale a un'interruzione degli studi e comporta l'ex-matricolazione (cfr. art. 12.1).

6.2.2 I termini e le modalità utili entro i quali è possibile notificare l'abbandono degli studi sono definiti dalle Direttive di applicazione dipartimentali.

6.2.3 Lo studente che abbandona gli studi non ha diritto al rimborso della tassa annuale, o retta/e versata/e.

Art. 7 Studenti ospiti, uditori

7.1 Studenti ospiti

7.1.1 Studenti immatricolati in altre SUP o in Università svizzere o estere possono essere ammessi, di regola come studenti ospiti, su decisione del Dipartimento, conformemente agli accordi con la Scuola d'origine e alle norme dei programmi di mobilità europea a cui la UNI LDV partecipa.

7.1.2 Gli studenti ospiti restano immatricolati nella Scuola d'origine ai fini amministrativi. I pagamenti tra la UNI LDV e la Scuola d'origine vanno concordati su base di accordi di reciprocità, rispettivamente – tra le SUP svizzere – sulla base dell'Accordo intercantonale delle Scuole Universitarie Professionali (ASUP).

7.1.3 Il percorso formativo dello studente ospite viene pattuito in accordo con la Scuola di origine. Le prestazioni dello studente ospite sono certificate secondo le norme e i metodi di valutazione della UNI LDV.

7.2 Uditori

7.2.1 I Dipartimenti possono accettare uditori a uno o più corsi/moduli. Gli uditori non hanno accesso alle prove di certificazione.

7.2.2 La tassa annuale per uditori è di CHF 300.- per corso o attività, oltre a eventuali spese definite dal Dipartimento.

Art. 8 Riammissione

8.1 A seguito di abbandono della formazione

8.1.1 Lo studente che ha abbandonato la formazione Bachelor o Master può chiederne la riammissione in ogni momento al Dipartimento di riferimento, dietro presentazione di una domanda scritta e motivata.

8.1.2 La Direzione del Dipartimento decide in merito alla richiesta e stabilisce le relative condizioni di riammissione, in specie tenendo conto delle ragioni che avevano comportato l'abbandono. In caso di riammissione al medesimo percorso di studi entro 5 anni accademici dall'abbandono, il numero di tentativi di certificazione di un modulo precedentemente non superato può essere limitato.

8.1.3 La presentazione di una domanda di riammissione presuppone il fatto che lo studente sia in regola con il pagamento di eventuali tasse e contributi ai costi per la didattica (retta) ancora arretrati. In caso contrario la Direzione del Dipartimento non entra nel merito della richiesta.

8.1.4 Per la riammissione si applicano la procedura e l'iter previsti per la domanda di ammissione ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 4.1.

8.2 A seguito di esclusione dalla formazione

8.2.1 Trascorsi 5 anni accademici dall'esclusione da un percorso di studi Bachelor o Master, lo studente può formulare domanda di riammissione allo stesso.

L'istanza va presentata al Direttore generale della UNI LDV, in forma scritta, motivata e inviata per posta raccomandata entro i termini previsti dalle Direttive di applicazione dipartimentali.

8.2.2 La procedura applicabile è la seguente:

- il Direttore generale della UNI LDV inoltra l'istanza al Dipartimento interessato per un parere scritto.
- il Dipartimento valuta il dossier e, dandosi il caso, preavvisa favorevolmente la riammissione all'attenzione del Direttore generale della UNI LDV, formulando le relative condizioni e stabilendo i crediti che possono essere riconosciuti tenendo in considerazione il piano di studio vigente.
- il Direttore generale della UNI LDV notifica allo studente la proposta di riammissione, subordinata all'accettazione delle condizioni formulate dal Dipartimento, impartendogli un termine entro cui comunicare la propria accettazione.
- la sottoscrizione da parte dello studente delle condizioni, compreso il riconoscimento di crediti, formulate dal Dipartimento, equivale a riammissione e a ri-immatricolazione al percorso Bachelor/Master. Fanno eccezione i Dipartimenti che offrono percorsi di studio a numero chiuso e che, fra le condizioni di riammissione, possono imporre la ripresentazione della domanda di ammissione conformemente all'art. 3.

8.2.3 Lo studente è tenuto a versare la tassa di riammissione, come da art. 4.1.

8.2.4 I Dipartimenti possono prevedere norme specifiche relative alla valutazione del dossier, fra cui la convocazione dello studente per un colloquio personale e per discutere le motivazioni della riammissione, nonché la facoltà di richiedere documentazione aggiuntiva a completamento del dossier.

8.2.5 La presentazione di una domanda di riammissione presuppone il fatto che lo studente sia in regola con il pagamento di eventuali tasse e contributi ai costi per la didattica (retta/e) ancora arretrati. In caso contrario il Direttore generale della UNI LDV non entra nel merito della richiesta.

8.2.6 Il preavviso negativo reso dal Dipartimento interessato, rispettivamente la mancata accettazione da parte dello studente delle condizioni formulate dal Dipartimento, comportano una decisione di non riammissione.

Art. 9 Organi competenti

9.2.1 L'applicazione di questo regolamento compete all'organo designato dal Dipartimento di riferimento. In difetto di specifica designazione, la competenza è del Direttore del Dipartimento.

9.2.2 In particolare il Dipartimento verifica, in applicazione alle specifiche disposizioni formulate nelle Direttive di applicazione, le condizioni d'ammissione e organizza la procedura d'ammissione.

Art. 10 Contenzioso

10.1 Il candidato che ha presentato la domanda di ammissione ha diritto di chiedere la motivazione della decisione che ne rifiuta l'ammissione; sono fatti salvi i casi di rifiuto dovuti al mancato superamento di eventuali esami per l'applicazione di un numero controllato (esami di graduatoria) e di eventuali esami complementari.

10.2 Contro le decisioni relative all'ammissione è possibile il reclamo al Dipartimento. Lo stesso va presentato, in forma scritta, e succintamente motivato, entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

- 10.3 Contro le decisioni del Dipartimento relative all'ammissione, che comportano un pregiudizio irrimediabile, è possibile il ricorso al Direttore generale della UNI LDV. Lo stesso va presentato in forma scritta, succintamente motivato e inviato per posta raccomandata entro 15 giorni dalla notifica della decisione.
- 10.4 Contro le decisioni del Direttore generale della UNI LDV è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo del Tribunale di appello. È applicabile la Legge sulla procedura amministrativa.
- 10.5 I termini stabiliti dalla legge o fissati dall'Autorità non sono sospesi dalle ferie giudiziarie.

Art. 11 Esclusione dalla procedura di ammissione

Comportamenti scorretti e/o infrazioni alle disposizioni UNI LDV (sono tra le altre considerate infrazioni: comunicazioni o comportamenti irrispettosi o che ledono i principi formulati nel patto formativo della UNI LDV) e qualsiasi azione che non rispetti l'integrità personale e la dignità di ciascuna/o possono comportare l'esclusione dalla procedura di ammissione.

Art. 12 Ex-matricolazione

- 12.1 Viene ex-matricolato lo studente immatricolato che:
- ha conseguito il diploma Bachelor o Master;
 - ha fornito al momento dell'ammissione indicazioni inesatte o incomplete che in sede di verifica vengono giudicate gravi;
 - viene escluso definitivamente dalla formazione a seguito di insuccesso;
 - viene escluso per provvedimenti disciplinari;
 - viene escluso in seguito a mora nel pagamento della tassa annuale, del contributo ai costi (retta) per la didattica o di eventuali altre spese;
 - ha comunicato il ritiro dalla formazione entro i termini previsti dall'art. 6.1.1;
 - ha comunicato l'intenzione di interrompere in modo definitivo gli studi, dietro presentazione di comunicazione scritta e motivata al Dipartimento competente (dichiarazione di abbandono);
 - è stato escluso d'ufficio dalla formazione a seguito di mancata risposta alla richiesta di informazione da parte del Dipartimento in merito alla ripresa degli studi dopo la scadenza del congedo oppure in caso di superamento della durata massima cumulativa del congedo (art. 5.5).

Nei casi da b) a h) l'ex-matricolazione viene notificata allo studente d'ufficio e in forma scritta.

- 12.2 Nei casi previsti alle lettere b), c) e d) del capoverso 1 del presente articolo, la riammissione agli studi è possibile soltanto alla scadenza di un periodo di 5 anni accademici (i dettagli sono disciplinati nell'art. 8.2).
- 12.3 Nei casi previsti alle lettere e), f), g) e h) del capoverso 1 del presente articolo, lo studente può presentare la domanda di riammissione in ogni momento, ai sensi dell'art. 8.1 del presente regolamento.
- 12.4 Allo studente che ne fa richiesta, viene rilasciato un attestato di ex-matricolazione e viene restituito il documento originale del titolo d'ammissione. Il rilascio dell'attestato di ex-matricolazione presuppone il fatto che lo studente sia in regola con il pagamento di eventuali tasse semestrali e contributi ai costi per la didattica (retta/e) ancora arretrati.

Art. 13 Entrata in vigore

- 13.1 **Si vuole portare particolare attenzione a chiunque abbia terminato un percorso di studi.** Unitelematica Leonardo da Vinci ha presentato richiesta al SEFRI in data 15/12/2022 per la procedura

di accreditamento istituzionale E' riconosciuta dal Cantone di Zugo e come ateneo privato può rilasciare Titoli di Studi di Bachelor, Master, Dottorato Ph.D vevoli in Svizzera ed in Europa. Al momento fino a che non si sarà concluso l'iter di riconoscimento per l'accREDITamento presso il SEFRI, tutti i titoli rilasciati hanno la sua validità in ambito privato, professionale e concorsuale, ma non per proseguo di studi presso altre università o esami di stato per professioni regolamentate.

Art. 14 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 13 gennaio 2023. I precedenti Regolamenti per la procedura di ammissione e immatricolazione al Bachelor e Master, sono abrogati.

Il Presidente di Unitelematica Leonardo da Vinci, Simone Falcini

Il Direttore Generale Unitelematica Leonardo da Vinci, Vito Natale